



CITTA' DI POLICORO

- PROVINCIA DI MATERA -

C.A.P.75025 TEL. 0835/9019111 - FAX 0835/972114 - P. IVA: 00111210779

Segreteria del Sindaco



ORD. N. 5053

DEL 27.12.2016

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA, SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

CONSIDERATO che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime d'impiego, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in modo particolare per i minori, a cui deve essere riservata una speciale tutela;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e di mortaretti, ovvero il lancio di razzi è causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

TENUTO CONTO che le conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre a ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento, aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza;

RAVVISATO che se da un lato occorre un'azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali, per contro, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza riconosciuti come espressione di cultura e atte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessario preventiva autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S.;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

RILEVATO pertanto urgente procedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso dei petardi, botti, e fuochi d'artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia;

RILEVATO inoltre la persistente siccità dovuta alla mancanza di precipitazioni piovose che, di fatto, con il perdurare, rende i prati e i boschi facilmente infiammabili;

VISTO l'art. 54, c.4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e s.m. i., che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, informandone preventivamente il Prefetto della Provincia di Matera;

VISTA la Circolare 11/01/2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

VISTA la Legge 689/1981;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, nel periodo compreso tra martedì 27/12/2016 e venerdì 06/01/2017, il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati da professionisti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 04 aprile 2010, n.58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio, petardi, spari, "botti" di qualsiasi tipo e denominazione benché di libera vendita, su tutto il territorio comunale.

INFORMA

Che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, così come integrato dal D.L. 31/03/2003, n. 50, convertito con la Legge 20 maggio 2003, n.116, l'applicazione della sanzione amministrativa di €200,00. All'accertamento della violazione consegue la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L. 689 del 24/11/1981.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

DISPONE

Che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Matera, alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del Comune di Policoro

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- Ricorso al TAR Regionale della Basilicata entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune
- Ricorso Straordinario al capo dello Stato per solo motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune

Policoro, li 27.12.2016

Il Sindaco
Dott. Rocco LEONE

